

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

### TRA

la 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica, "Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti 1993 (IFREP 93), con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1, C.F. 04528181003, nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Carla Maria de Nitto, nata a Mesagne (BR), il 12/07/1955, C. Fiscale DNTCLM55L52F152V, d'ora in poi denominato anche "soggetto promotore",

### E

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL Cagliari), con sede legale in Cagliari, Lungomare Poetto n. 12, C.F. 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Tidore, nato a Nuoro il 13/07/1978 C.F. TDRMCL78L13F9790, d'ora in poi denominato anche "soggetto ospitante",

### PREMESSO

- la 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica è stato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, con Decreto firmato il 20 Marzo 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20 Aprile 1998;
- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che:
- il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
- nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia;
- sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore;
- può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

### LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

L'ASL Cagliari assicura all'interno dei propri Servizi, nella misura nella quale la propria organizzazione lo consente, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008

specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali potranno essere accolti, nel numero massimo di 15 per anno, previo parere favorevole dei Responsabili dei Servizi della Struttura ospitante, sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate, valutando comunque la disponibilità dei tutor psicoterapeuti e anche le richieste complessive annuali di tutte le scuole di specializzazione in Psicoterapia convenzionate con l'ASL Cagliari, nonché compatibilmente con tutte le figure professionali corrispondenti e disponibili presso i propri Servizi ed Unità operative, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli Organi direttivi della Struttura ospitante.

## **Articolo 2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **Articolo 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante,

Per ciascun tirocinante inserito nella Struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della Struttura ospitante
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della Struttura ospitante;
- d. le strutture dall'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **Articolo 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali e sensibili.

## **Articolo 5**

La 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

### **Articolo 6**

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Il tacito rinnovo non è consentito.

Le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

### **Articolo 7**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **Articolo 8**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e con spese a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASL Cagliari  
Il Direttore Generale  
Dott. Marcello Tidore

Per la 54 IFREP  
Il Rappresentante Legale dell'IFREP-93  
Prof.ssa Carla Maria de Nitto

---

---